

DECRETO 26 marzo 2013.

**Attuazione della direttiva 2012/40/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2009/91/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva tetraborato di disodio nell'allegato I della direttiva»;

Vista la direttiva 2012/40/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di rettificare il numero di Chemical Abstracts Service (di seguito "CAS") del tetraborato di disodio sotto forma di pentaidrato che risultava errato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Alla tabella allegata al decreto del Ministro della salute 6 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, alla voce 24 «Tetraborato di sodio», la terza colonna è sostituita dalla seguente:

Denominazione IUPAC  
Numeri d'identificazione

«tetraborato di disodio

Numero CE: 215-540-4

Numero CAS (anidro): 1330-43-4

Numero CAS (pentaidrato): 12179-04-3

Numero CAS (decaidrato): 1303-96-4»

#### Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 marzo 2013

*Il Ministro:* BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 216

13A04764

